

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3086/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera c),

considerando che l'applicazione della formula B comporta, nell'ambito dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/88<sup>(6)</sup>, l'adeguamento del tenore di grassi del latte consegnato dai produttori ad uno stesso caseificio; che è opportuno permettere ai produttori che applicano la formula A di beneficiare, a decorrere dal quarto periodo di applicazione del prelievo supplementare, dello stesso adeguamento nell'ambito delle zone di raccolta; che occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1546/88;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1546/88 prevede che, per l'applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 857/84, gli Stati membri possano sostituire il periodo di 12 mesi con un periodo di 52 settimane e che in tale caso i quantitativi globali garantiti, stabiliti per un periodo di 12 mesi vengano ridotti de conseguenza; che questa precisazione è stata apportata al testo del regolamento all'inizio del quarto periodo di 12 mesi; che appare opportuno tener conto, per i primi tre periodi di applicazione del regime, delle difficoltà che gli Stati membri possono aver incontrato nell'attuazione del regime stesso, prevedendo la riduzione dei quantitativi globali garantiti solo con decorrenza dal quarto periodo;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 28.

(5) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.

(6) GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 54.

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1546/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente testo:

« Il tenore di materie grasse considerato come rappresentativo per l'acquirente è adattato per tener conto delle partenze e degli arrivi dei produttori. »

2) All'articolo 12, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

« Per il computo finale del prelievo relativo ad ogni produttore od acquirente effettuato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, si procede alla determinazione, per l'acquirente, del tenore medio di materie grasse del latte consegnato o acquistato nel periodo in questione. Qualora si constati un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel periodo di cui al paragrafo 1, il quantitativo di latte consegnato o acquistato è maggiorato dello 0,18 % per 0,1 g di materia grassa supplementare per kg di latte. Questa maggiorazione si applica esclusivamente ai produttori che abbiano consegnato latte con un tenore di materia grassa superiore a quello stabilito nel paragrafo 1, proporzionalmente al superamento. »

3) All'articolo 13, punto 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

« — il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 e il quantitativo globale garantito di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 sono ridotti di conseguenza a partire dal quarto periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare. »

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I punti 1 e 2 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal quarto periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare.